CAMERA DEI DEPUTATI N. 1193-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI RIUNITE

VIII (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

(Relatori: **ARATA**, *per la VIII Commissione;* **PERABONI**, *per la X Commissione*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(MATTEOLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GNUTTI)

E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(COSTA)

Presentato l'8 settembre 1994

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Presentata alla Presidenza il 12 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge in esame è alla quarta reiterazione, essendo stato emanato per la prima volta il 10 gennaio 1994.

Il decreto-legge ha modificato la normativa di recepimento della direttiva CEE 82/501 (cosiddetta « direttiva Seveso ») cioè il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1988, n. 175, per rendere praticabili e trasparenti le procedure previste per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (circa 960 impianti o depositi soggetti a notifica e circa 1000 aziende soggette a dichiarazione).

In particolare il decreto, rispetto al decreto del Presidente della Repubblica 175/88:

ha regolamentato le procedure per la compilazione e la predisposizione, da parte delle aziende a rischio, dei rapporti di sicurezza e delle dichiarazioni attraverso le quali le aziende individuano i rischi e i mezzi di prevenzione connessi alle proprie attività industriali;

ha semplificato le procedure istruttorie attraverso le quali il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni pubbliche competenti esaminano i rapporti di sicurezza e le dichiarazioni;

ha introdotto la procedura di autocertificazione attraverso la quale le aziende possono incaricare un esperto autorizzato dal Ministero dell'ambiente (certificatore accreditato) di effettuare un *audit* di sicurezza *(safety audit)* sugli impianti, alternativo alle procedure istruttorie pubbliche;

ha individuato aree ad alta concentrazione di attività industriali come zone ad alto rischio per le quali sono necessarie urgenti misure di risanamento ambientale.

È inoltre utile ricordare che, per effetto del decreto, sono state istituite e sono funzionanti la conferenza dei servizi sui rischi industriali, presieduta dal Ministero dell'ambiente, e i comitati tecnici regionali, che hanno definito e gestiscono le nuove procedure per la prevenzione dei rischi e l'analisi dei rapporti di sicurezza e delle dichiarazioni.

Sono illustrati qui di seguito, i contenuti specifici del decreto.

Il provvedimento prevede che la procedura di prevenzione dei rischi industriali e l'esame dei rapporti di sicurezza siano *messi a punto ed effettuati attraverso:*

a) una conferenza dei servizi sui rischi industriali presieduta dal Ministero dell'ambiente alla quale partecipano il Ministero dell'industria, l'ISPESL, il Corpo *nazionale dei vigili del fuoco ed altri funzionari* della pubblica amministrazione competenti in relazione all'oggetto della conferenza;

b) 16 comitati tecnici regionali o *interregionali costituiti presso gli ispettorati* regionali o interregionali dei vigili del fuoco, responsabili delle analisi di sicurezza dei singoli impianti industriali ubicati nel territorio di competenza. I comitati tecnici regionali dei vigili del fuoco sono quelli già previsti dal Ministero dell'interno per la prevenzione incendi, integrati da esperti dell'ARPA, ISPESL e del dipartimento della protezione civile.

La procedura di istruttoria risulta semplificata perché condotta nell'unica sede del comitato tecnico regionale e sono fis-

sati tempi certi di conclusione dell'esame del rapporto di sicurezza (massimo 180 giorni).

I criteri per l'esame dei rapporti di sicurezza sono stabiliti dalla conferenza di servizi sui rischi industriali, che provvede alla programmazione delle istruttorie, al coordinamento, agli indirizzi e vigilanza dei comitati tecnici regionali.

Per evitare l'introduzione di modifiche agli impianti dopo che l'azienda ha proceduto alla loro realizzazione, si prevedono due fasi temporali di esame del rapporto di sicurezza:

prima della costruzione dell'impianto (nulla-osta di fattibilità);

prima dell'avvio dell'attività industriale (rapporto finale di sicurezza).

Nell'ipotesi che il termine stabilito per il completamento dell'istruttoria trascorra in mancanza di provvedimento conclusivo, è anche prevista la facoltà delle aziende di dare inizio all'esercizio di una nuova attività industriale previa presentazione di una perizia giurata redatta da professionista abilitato che attesti e documenti la sicurezza degli impianti.

Le procedure per le attività soggette a dichiarazione, il cui esame continua ad essere affidato alle regioni, sono semplificate con l'introduzione dell'autocertificazione da parte dell'azienda.

Con norme specifiche vengono potenziati e disciplinati i piani di emergenza esterna e l'informazione alla popolazione.

Il decreto-legge estende gli effetti della normativa agli scali ferroviari, agli interporti, agli scali aeroportuali ove siano in sosta temporanea ferrocisterne, autocisterne ed altri mezzi contenenti sostanze pericolose: in questo caso si è previsto che i termini per la presentazione dei rapporti di sicurezza siano prorogati al 31 maggio 1995.

Per consentire una effettiva applicabilità della norma per le aree portuali sia marittime che fluviali, compresi i campi boe di travaso, un apposito provvedimento dei ministeri interessati dovrà fissare le condizioni, i termini e le modalità di presentazione del rapporto di sicurezza.

Il decreto-legge introduce inoltre il sistema volontario di gestione della sicurezza. Tale sistema prevede che l'istruttoria possa essere svolta da un verificatore accreditato dal Ministero dell'ambiente, indipendente dall'azienda.

Gli atti conclusivi del verificatore sono adottati entro 45 giorni dal comitato tecnico regionale.

Questo sistema raggiunge l'obiettivo della riduzione dei tempi di istruttoria per le installazioni esistenti, producendo un incremento del livello di sicurezza degli impianti in quanto accelera l'adozione di prescrizioni, piani di emergenza e informazione alla popolazione.

Il decreto-legge individua le aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriale, per le quali è necessario elaborare un piano di risanamento ambientale e consente di utilizzare in queste aree le risorse già previste dal piano triennale della tutela ambientale 1994-1996 per la predisposizione dei piani di risanamento e la realizzazione degli interventi di sicurezza ambientale.

Il decreto individua come prime aree critiche le aree industriali e portuali di Livorno, Piombino, Genova e Ravenna nonché le aree industriali di Trecate, Novara, Savona, Lambro-Olona-Seveso e Casale Monferrato.

Nel provvedimento è previsto: il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei 16 comitati tecnici regionali con l'aumento di organico di 26 ispettori e 52 unità in mobilità; la costituzione della divisione rischi presso il servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente che dovrebbe essere dotato di 20 unità provenienti da mobilità; le risorse per le ispezioni e per gli esperti in materia di rischio al fine della verifica e del controllo dei rapporti di sicurezza e della predisposizione dei criteri di valutazione degli impianti a rischio.

Le risorse – pari a 4,4 miliardi – ed il personale costituiscono il minimo indi-

spensabile per fare in modo che la direttiva Seveso venga realmente applicata in Italia, in risposta alla esigenza di sicurezza ambientale che nasce dal territorio.

Sono trascorsi già quattro anni da quando il Ministero dell'ambiente ha evidenziato la necessità di modificare una norma troppo complicata per rispondere alle esigenze di sicurezza ambientale sollevate dalla popolazione e dalla pubblica opinione.

La risposta a queste esigenze è indicata dal decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, che rappresenta una reale semplificazione per il controllo ed il governo dei rischi derivanti da incidenti.

In questi mesi il decreto-legge ha funzionato egregiamente e ha prodotto risultati, anche se con difficoltà non disponendo di concreti apporti di risorse e personale.

Si ritiene pertanto che questo decreto debba essere convertito in legge con la massima urgenza al fine di consentire alla pubblica amministrazione, in tempi certi, di formulare pareri per migliorare il livello di sicurezza degli impianti, rispondere alle istanze delle aziende che hanno valutato il rischio, condurre una giusta informazione alla popolazione e predisporre piani di emergenza esterna a protezione del pubblico e dell'ambiente.

Le modifiche che possono essere introdotte non sono sostanziali rispetto all'impianto costruito con il decreto. Questa nuova impostazione, contrariamente alla precedente, è basata sul far svolgere i compiti dovuti a pochi enti ed amministrazioni dello Stato evitando inutili sovrapposizioni, concerti, pareri sovrabbondanti che hanno reso la precedente legge non adeguata agli obblighi comunitari della direttiva Seveso.

È per tali ragioni che si invita la Camera a convertire sollecitamente il decreto in esame.

Paolo ARATA, *Relatore per la VIII Commissione.*

Gerardo PERABONI, *Relatore per la X Commissione.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

ART. 1.

1. È *convertito in legge il decreto-legge* 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994, n. 170, 6 maggio 1994, n. 278, e 8 luglio 1994, n. 437.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del *Presidente della Repubblica 17 maggio* 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: « interregionale di cui all'articolo 15 » *sono inserite le seguenti:* « , alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 3, le parole: « Alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto di sicurezza che indichi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nella dichiarazione il fabbricante indica altresì »;

al comma 1, dopo il capoverso 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* Il fabbricante allega alla dichiarazione documentata nota delle eventuali misure obbligatorie adottate per la responsabilità civile a garanzia dei rischi per danni alle persone, alle cose o all'ambiente ».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: « regionale o interregionale » *sono inserite le seguenti:* « , alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, ».

All'articolo 6:

al comma 1, il capoverso 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ad esclusione dei dati e delle informazioni contenuti nella scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale »;

al comma 1, capoverso 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed emanate con i decreti di cui all'articolo 12 »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « che possono essere modificate ed integrate anche con altre sezioni, oltre a quelle previste nel medesimo allegato A, con i decreti di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « entro i successivi novanta giorni ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 1, lettera c), *dopo la parola:* « individua » *sono inserite le seguenti:* « , anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « entro i successivi centoventi giorni ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 1, dopo la lettera c) *è inserita la seguente:*

« c-*bis)* del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) »;

al comma 1, dopo il capoverso 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis.* Il presidente della conferenza di servizi si avvale del supporto tecnico e amministrativo dell'ANPA per le attività di segreteria. A tale scopo sono distaccate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio tre unità di personale tecnico-amministrativo ».

All'articolo 10:

al comma 1, capoverso 2, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

« *a)* due esperti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente; »;

al comma 1, capoverso 2, lettera d), *sono aggiunte, in fine, le parole:* « o della provincia autonoma territorialmente competente »;

al comma 1, capoverso 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare, il comitato tecnico regionale o interregionale, che adotta le deliberazioni a maggioranza dei suoi membri, può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'ANPA, dell'ISPESL, dell'Istituto superiore di sanità per gli aspetti legati al rilascio di sostanze tossiche, nonché dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) per le competenze sull'ambiente marino »;

al comma 1, il capoverso 4 è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 1, capoverso 1-bis, *dopo le parole:* « Ministero dell'ambiente » *sono inserite le seguenti:* « , ai sindaci competenti per territorio ».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso 2, le parole: « previa comunicazione al fabbricante, alla regione ed al comune » *sono soppresse;*

al comma 1, capoverso 6, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

« *b)* alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica »;

al comma 1, capoverso 7, le parole: « mesi sei » *sono sostituite dalle seguenti:* « tre mesi »; *e le parole:* « delle ultime integrazioni richieste » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'integrazione richiesta »;

al comma 1, capoverso 9, le parole: « senza pregiudizio delle successive conclusioni della istruttoria formulate ai sensi del comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 5 nei tempi e con le modalità dalle stesse previsti ».

All'articolo 15:

al comma 1, capoverso 1, le parole: « e della sanità » *sono sostituite dalle seguenti:* « , della sanità e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite degli ispettorati del lavoro, nonché dell'ICRAM ».

All'articolo 16:

al comma 1, capoverso 5-ter, *le parole:* « possono essere » *sono sostituite dalle seguenti:* « devono essere ».

All'articolo 18:

i commi 6 e 9 sono soppressi.

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « 4.397 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2.597 milioni »; *e le parole:* « 3.000 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1.200 milioni ».

All'articolo 20:

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni assegnate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, ai prefetti si intendono riferite al presidente della giunta provinciale ».

All'articolo 22:

al comma 1, capoverso 5, le parole: « trenta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « quarantacinque giorni »; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* « in relazione alle eventuali prescrizioni integrative sulla sicurezza degli impianti ».

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — 1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

"ART. 21-*bis*. – *(Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali)*. — 1. Le aree ad alta concentrazione di attività industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate 'aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali' dal Ministro dell'ambiente, su proposta delle regioni, in conformità alla deliberazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, che indica i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione ed individua gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio. Tali interventi dovranno riguardare direttamente, in misura paritaria rispetto a quelli riguardanti la sicurezza degli impianti, il risanamento ed il miglioramento ambientale del territorio urbano circostante su cui sono ubicate le imprese. La dichiarazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovata con la medesima procedura.

2. Il piano predisposto dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare dei dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

4. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi nelle aree critiche di cui al comma 1 è attribuita alle regioni interessate per gli interventi di risanamento nelle aree medesime.

5. Ai fini degli interventi di risanamento e di sicurezza industriale da realizzare nelle aree critiche di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

7. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree critiche ai sensi del comma 1, una quota fino ad un massimo del 40 per cento delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, concernente il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è attribuita, secondo il criterio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'ambiente, alle seguenti aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali, sulla base della delimitazione delle aree e del piano di riparto effettuati, su proposta delle regioni interessate, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) aree industriali e portuali di Piombino e Livorno;

b) area industriale e portuale di Genova;

c) area industriale e portuale di Ravenna;

d) aree industriali di Trecate e Novara;

e) area industriale del Lambro, Olona, Seveso.

f) area industriale della provincia di Savona;

g) aree contaminate da attività industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione dell'unità sanitaria locale 76.

8. La dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali non pregiudica la dichiarazione o il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la stessa area territoriale o per il territorio che la comprende in tutto o in parte" ».

Decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 210 dell'8 settembre 1994* (*).

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. *(Obbligo di notifica). — 1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale di cui all'articolo 15 i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro

(*) V. anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1994.

dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato *A*, parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986.

3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza. ».

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. *(Contenuti della notifica).* — *1.* Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto del Ministro dell'am-

biente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

3) la quantità;

4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;

d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa. ».

ARTICOLO 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. *(Obbligo di dichiarazione).* — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette alla regione la dichiarazione con l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989. Alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto di sicurezza che indichi le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ*.

4. Effettuata la dichiarazione di cui al presente articolo, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatto salvo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla normativa vigente e senza pregiudizio per le successive determinazioni della regione. ».

ARTICOLO 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. *(Nuove attività industriali soggette a notifica). — 1.* Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta, al Ministero dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale o interregionale un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del

Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1. ».

ARTICOLO 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

« *2.* Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta regionale.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative stipulate. ».

ARTICOLO 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. *(Informazioni). — 1.* Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. La diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti contestualmente alla notifica inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18. ».

2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal presente articolo, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto.

ARTICOLO 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. *(Funzioni di indirizzo).* — *1.* Con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti. ».

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanati i decreti previsti dall'articolo 12 di cui al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. *(Compiti del Ministro dell'ambiente).* — *1.* Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti della autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-*bis*, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;

f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE. ».

2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad individuare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. *(Conferenza di servizi per i rischi industriali).* — *1.* Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con funzioni di vice presidente;

c) dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di vice presidente;

d) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Dipartimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

2. I dirigenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza propone al Ministero dell'ambiente gli atti e i decreti di cui agli articoli 12 e 13 e svolge i compiti previsti dall'articolo 18.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori. ».

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. *(Organi tecnici regionali). — 1.* Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il comitato tecnico regionale o interregionale è integrato da:

a) un esperto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

b) un esperto del Dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

c) un esperto del Dipartimento della protezione civile;

d) un esperto della regione.

e) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla-osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

3. Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

4. Per l'espletamento dell'attività istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4 il comitato tecnico regionale o interregionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e, per gli aspetti legati al rilascio di sostanze tossiche, dell'Istituto superiore di sanità. ».

ARTICOLO 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera *a)* è abrogata e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6; ».

ARTICOLO 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

« *1.* Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente e alla regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 13. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« *2.* Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1-*bis*, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata

sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente. ».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

ARTICOLO 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. *(Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica).* — *1.* Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente ne dà comunicazione al comitato tecnico regionale o interregionale per l'avvio dell'istruttoria con le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame previa comunicazione al fabbricante, alla regione ed al comune.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

4. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresì le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilità al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tali conclusioni costituiscono parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di

sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da professionisti iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare *riferimento:*

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai princìpi della buona tecnica e ai criteri della migliore sicurezza impiantistica praticabile.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi sei complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione delle ultime integrazioni richieste.

8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti senza pregiudizio delle successive conclusioni della istruttoria formulate ai sensi del comma 5. ».

ARTICOLO 14.

1. *L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica* 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. *(Aggiornamento normativa tecnica). — 1.* Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modifi-

cati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica. ».

ARTICOLO 15.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. *(Ispezioni).* — *1.* Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente può altresì autorizzare ulteriori ispezioni incaricando, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché personale appartenente ai ruoli tecnici dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo. ».

ARTICOLO 16.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti:

« *5-bis.* Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1° giugno 1994. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, limitatamente alle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, le sanzioni ivi previste non si applicano al fabbricante che, entro il termine dell'8 ottobre 1994, provveda ad integrare e/o modificare la notifica o la dichiarazione già presentata ai sensi degli articoli 4 e 6.

5-ter. Per scali merci terminali di ferrovia, interporti, scali merci aeroportuali il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6, è prorogato al 31 maggio 1995; i rapporti di sicurezza sui citati depositi possono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

5-quater. Per i porti marittimi, i porti fluviali e i campi boe di travaso le condizioni, i termini e le modalità di presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione. ».

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, adotta il decreto di cui all'articolo 21, comma 5-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: « dall'articolo 19, comma 1, » e le parole: « dai Ministeri dell'ambiente e della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « dal comitato tecnico regionale o interregionale ».

4. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: « da due a cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a quindici milioni ».

ARTICOLO 17.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. *(Aggiornamento del rapporto di sicurezza). — 1.* La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi. ».

ARTICOLO 18.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organi-

che, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. In sede di rideterminazione della pianta organica di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, si dovrà tenere conto dei compiti assegnati all'ISPESL dal presente decreto.

4. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine, la dotazione organica complessiva di cui alla tabella A allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, è aumentata di una unità di primo dirigente tecnico. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1992, concernente determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente, e successive modificazioni, saranno assegnate venti unità mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le venti unità sono così distribuite:

IX qualifica:

ingegnere direttore: n. 1 unità;

chimico direttore: n. 1 unità;

VIII qualifica:

chimico direttore: n. 1 unità;

fisico direttore: n. 1 unità;

geologo direttore: n. 1 unità;

ingegnere direttore: n. 2 unità;

analista di sistema: n. 1 unità;

biologo direttore: n. 1 unità;

VII qualifica:

ingegnere: n. 2 unità;

programmatore di sistema: n. 1 unità;

collaboratore amministrativo: n. 1 unità;

VI qualifica:

assistente statistico: n. 1 unità;

programmatore: n. 1 unità;

assistente linguistico: n. 1 unità;

IV qualifica:

dattilografo: n. 2 unità;

addetto alle unità di acquisizione dati: n. 2 unità.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede ai necessari adempimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente.

6. Per gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministero dell'ambiente può affidare incarichi ad esperti con contratto di diritto privato sulla base di uno schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Per le finalità di cui al comma 1 la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

8. Per le finalità di cui al comma 4 la spesa è valutata in lire 57 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

9. Per gli esperti di cui al comma 6 è autorizzata la spesa annua di lire 1.800 milioni, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

10. Le disposizioni dettate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1994.

ARTICOLO 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.397 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.000 milioni annui, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, quanto a lire 1.397 milioni, per l'anno 1994, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per gli anni 1995 e 1996 le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 20.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data, la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale.

2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente, sulla base di idonea programmazione, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale o interregionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

ARTICOLO 21.

1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: « delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, » sono sostituite dalle seguenti: « delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ».

2. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

ARTICOLO 22.

1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

« ART. 20-*bis*. *(Sistema di gestione della sicurezza).*— *1.* È istituito un "sistema di gestione della sicurezza" per le imprese che svolgono attività industriali soggette agli obblighi di notifica ai sensi dell'articolo 4, al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza mediante:

a) l'introduzione e l'attuazione da parte delle imprese di politiche, programmi e sistemi di gestione della sicurezza in relazione ai loro siti;

b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficienza di tali elementi;

c) l'informazione del pubblico sulla sicurezza degli stabilimenti.

2. Ferma la procedura relativa al rapporto preliminare di sicurezza nella fase di nulla-osta di fattibilità di cui agli articoli 9 e 18, gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività delle imprese che aderiscono al sistema di cui al comma 1 sono curati da un verificatore esterno specificamente accreditato. A tal fine il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle proposte della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14:

a) individua l'ente dotato di specifiche competenze tecnico-scientifiche nel settore e l'autorizza all'attività di accreditamento dei verificatori, nonché alla formazione, disciplina ed aggiornamento dell'elenco dei verificatori stessi;

b) stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco nazionale dei verificatori e fissa l'ammontare dei diritti annuali di iscrizione.

3. L'adesione al "sistema di gestione della sicurezza" è volontaria ed avviene sulla base di apposita comunicazione al Ministero dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale o interregionale, con la quale le imprese interessate si impegnano a predisporre un documento che, in aggiornamento e ad integrazione del rapporto di sicurezza, definisca la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed un sistema di gestione con le relative procedure. Tale documento unitamente al rapporto di sicurezza deve contenere i seguenti elementi:

a) gli obiettivi generali, la strategia e gli obiettivi specifici stabiliti dal fabbricante in materia di limitazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) i princìpi e i criteri su cui si fondano le disposizioni adottate per prevenire e affrontare gli incidenti rilevanti;

c) la descrizione dei pericoli e le misure ritenute necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti e per limitare le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;

d) l'organizzazione e le procedure necessarie per attuare e gestire la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, nonché la designazione di personale adeguatamente qualificato e preparato;

e) il programma riguardante l'attuazione delle misure, la valutazione della loro efficacia e l'introduzione di miglioramenti;

f) la revisione periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione da parte del fabbricante, al fine di verificare l'efficacia rispetto alle norme applicabili, nonché un programma di verifiche sistematiche sulla sicurezza.

4. Il fabbricante che intenda avvalersi del sistema di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'adesione volontaria al sistema di gestione della sicurezza, presenta ad un verificatore iscritto all'elenco nazionale dei verificatori il rapporto di sicurezza aggiornato ed integrato con il documento di cui al comma 3, stabilisce con il verificatore le modalità ed i tempi per la formulazione delle conclusioni finali e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale o interregionale.

5. Il verificatore, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le proposte di conclusione sul rapporto di sicurezza e sul sistema di gestione, comprensivo delle eventuali prescrizioni integrative dei relativi tempi di attuazione, e ne attesta la veridicità. Il verificatore invia gli atti al comitato tecnico regionale o interregionale, che si esprime sulla proposta di conclusione entro i successivi trenta giorni, ovvero richiede al verificatore di completare le conclusioni nelle parti ritenute inadeguate. Non è ammessa la procedura di interruzione dei termini per l'espressione del parere del comitato senza un'adeguata motivazione.

6. Qualora il comitato non esprima il parere entro il termine di trenta giorni, le proposte di conclusione si intendono approvate ed il comitato invia gli atti al fabbricante, alla regione, ai Ministeri dell'ambiente e dell'interno, nonché alle autorità di cui al comma 8 dell'articolo 18.

7. Restano ferme le funzioni di coordinamento e indirizzo del Ministro dell'ambiente, ai sensi degli articoli 13 e 14; tali funzioni sono esercitate anche nel merito delle procedure di cui al comma 5.

8. È fatta salva la responsabilità civile e penale del fabbricante e del verificatore.

9. Con le procedure previste al presente articolo il fabbricante può provvedere all'aggiornamento del rapporto di sicurezza. ».

2. Il « sistema di gestione di sicurezza » di cui all'articolo 20-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, diviene operativo decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco nazionale dei verificatori e da tale data il fabbricante può avvalersi della predetta procedura.

ARTICOLO 23.

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

« ART. 21-*bis*. *(Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali)*. — *1*. Le aree ad alta concentrazione di attività industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate "aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali" dal Ministro dell'ambiente, in conformità alla deliberazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14, che indica i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione ed individua gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio. La dichiarazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovata con la medesima procedura.

2. Il piano predisposto dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile, di intesa con le regioni interessate, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare dei dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

4. Ai fini degli interventi di risanamento e sicurezza industriale da realizzare nelle "aree critiche" di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

5. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree critiche ai sensi del comma 1, una quota delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 dicembre 1993, concernente il

programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è attribuita, con decreto del Ministro dell'ambiente, alle seguenti aree ad elevata concentrazione di attività industriali:

a) aree industriali e portuali di Livorno e Piombino;

b) area industriale e portuale di Genova;

c) area industriale e portuale di Ravenna;

d) aree industriali di Trecate e Novara;

e) area industriale dismessa di Casale Monferrato.

7. Una quota, fino ad un massimo del 5 per cento, delle risorse non ripartite, indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE di cui al comma 6, può essere utilizzata dal Ministero dell'ambiente per la predisposizione, d'intesa con le regioni interessate e fatta salva la procedura di cui ai commi 2 e 3, del piano di risanamento delle aree critiche di cui al comma 6. ».

ARTICOLO 24.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente.*
MARONI, *Ministro dell'interno.*
BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia.*
DINI, *Ministro del tesoro.*
PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*
GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
COSTA, *Ministro della sanità.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.

ALLEGATO A

(previsto dal comma 2 dell'articolo 6)

SCHEDA DI INFORMAZIONE
SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità 20.5.1991:

- tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
- sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e le norme di comportamento in casi di incidente.

Sezione 1

Ente compilatore/...../...../.... (N. Progressivo)
(Comune-USL-ecc.)
(indirizzo)
(Prov.) (Comune) (telefono)

Sezione 2

.....//...../..../....

Rif. Pubblica Amm.ne _____
(N. progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio _____
(telefono)

(indirizzo) (Comune) (Prov.)

ev. Riferimento nominativo _____

Responsabile primo intervento
Ente/Ufficio _____

(telefono) (indirizzo)

(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo _____

Responsabile Piano di Emergenza Esterna

Ente/Ufficio _____

(telefono) (indirizzo)

(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo _____

Sezione 3

(data)/...../...../.....

(N. progressivo)

Stabilimento di _____
(ragione sociale)

(ubicazione)

_____ _____ _____
(Prov.) (Comune) (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A, B1, B2, C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI _____

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI _____

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE _____

IMPIANTI CHIMICI _____

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE _____

SOSTANZE PRESENTI	QUANTITA' TOTALI (t)

Sezione 4

						/.. ...//... (N. Progressivo)
Evento Iniziale		Condizioni				
Incendio	si	localizzato	0	in fase liquida	0	
	no			in fase gas vapore ad alta velocità	0	
		in aria	0	in fase gas vapore	0	
Esplosione	si	confinata				0
	no	non confinata				0
		transizione rapida di fase				0
Rilascio di sostanze pericolose:	si no	in fase liquida	0	in acqua	0	
				sul suclo	0	
		in fase gas/vapore	0	ad alta o bassa velocità di rilascio	0	

Sezione 5

Tipo di rischio

../.. ...//...
(N.Progressivo)

es. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/inalazione/contatto; irraggiamento (sfera di fuoco) onde d' urto (rottura vetri), ecc.

Misure di Prevenzione e Sicurezza adottate

N.B. specificare le conclusioni dell' istruttoria della P.A. e le eventuali misure aggiuntive prescritte

es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. (come da rif. par. DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.

Sezione 6

..../.. ...//...
(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidenti

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.)

Comportamento da seguire

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l' abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)

Presidi di Pronto Soccorso

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell' ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).